Cassazione civile sez. I, 27/11/2024, n. 30529

FATTI DI CAUSA

(*omissis*) ha proposto reclamo avverso il decreto del giudice delegato del Tribunale di Padova che ne ha dichiarato inammissibile la domanda di accordo di composizione della crisi di sovraindebitamento depositata il 4 â?? 10 â?? 2021. Lâ??adito Tribunale ha respinto il reclamo.

(*omissis*) ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione affidato a tre motivi: (i) violazione o falsa applicazione degli artt. 7 e 10 della L. n. 3/2012, perché una volta adottato il decreto di fissazione dellâ??udienza di cui allâ??art. 10 il giudice non può pronunciare lâ??inammissibilità del ricorso per carenza dei presupposti di cui allâ??art. 7; (ii) violazione o falsa applicazione dellâ??artt. 7, 8 e 12 stessa legge, non potendo equipararsi lâ??accordo di ristrutturazione e il piano del consumatore ai fini della percentuale minima di pagamento dei crediti; (iii) violazione o falsa applicazione dellâ??art. 7, secondo comma, lett. d-quater della L. n. 3/2012, in quanto gli atti compiuti dal debitore non potrebbero esser considerati â??in frodeâ?• ai creditori nel senso indicato dalla norma.

Ha resistito lâ?? Agenzia delle entrate.

Il ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. â?? In relazione a quanto sostenuto nelle premesse del ricorso Ã" necessario osservare che questa Corte si Ã" occupata del tema del ricorso straordinario sia a proposito del piano del consumatore, sia in relazione agli altri strumenti di composizione (piani di sovraindebitamento e, come nella specie, accordi ristrutturazione dei debiti).

Lâ??
orientamento si \tilde{A} " affinato in stretto legame con lâ??
evoluzione del concetto di decisoriet \tilde{A} del provvedimento impugnabile.

II. â?? Unâ??iniziale tesi ha negato lâ??accesso al ricorso straordinario per tutti i decreti adottati nella materia che qui rileva.

Questa tesi â?? espressa dal principio per cui â??il decreto di annullamento, in sede di reclamo, dellâ??omologazione del piano del consumatore intervenuta ex art. 12-bis della L. n. 3 del 2012, non preclude al debitore â?? ancorché nei limiti temporali previsti dallâ??art. 7, comma 2, lett. b), della richiamata legge â?? di proporre altro e diverso accordo o piano di ristrutturazione dei

suoi debiti, sicch \tilde{A} ©, essendo privo dei caratteri della decisoriet \tilde{A} e definitivit \tilde{A} , non \tilde{A} " ricorribile per cassazione \hat{a} ?• (Cass. Sez. 6 \hat{a} ?? 1 n. 19117 \hat{a} ?? 17) \hat{a} ?? si \tilde{A} " mossa sul crinale di una esegesi restrittiva del concetto di decisoriet \tilde{A} , in quanto limitata dall \hat{a} ??attitudine al giudicato sostanziale del provvedimento che ne costituisce oggetto.

III. \hat{a} ?? Con essa si \tilde{A} " per \tilde{A}^2 coordinato un indirizzo di analogo segno, ma limitatamente al decreto di rigetto della declaratoria di inammissibilit \tilde{A} della proposta o del piano, perch \tilde{A} © ritenuti (la proposta e il piano) sempre riproponibili.

Si Ã" detto:

â?? â??il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento di rigetto dellâ??ammissibilità del piano del consumatore di cui agli artt. 6, 7, comma 1-bis, ed 8 della L. n. 3 del 2012, non precludendo a questâ??ultimo â?? benché nei limiti temporali previsti dallâ??art. 7, comma 2, lett. b), della medesima legge â?? di presentare un altro e diverso piano di ristrutturazione dei suoi debiti, Ã" privo dei caratteri della decisorietà e definitivitÃ, sicché non Ã" ricorribile per cassazioneâ?• (Cass. Sez. 1 n. 1869 â?? 16, cui adde Cass. Sez. 6 â?? 1 n. 20917 â?? 17);

â?? â??il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato che ha dichiarato inammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento Ã" privo dei caratteri della decisorietà e definitivitÃ, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, e non esclude, pertanto, la reiterabilità della proposta medesima, sicché non Ã" ricorribile per cassazioneâ?• (Cass. 6 â?? 1 n. 6516 â?? 17);

â?? â??il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento, successivo alla nomina del professionista ex art. 15, comma 9, L. n. 3 del 2012, di archiviazione della procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, non Ã" un provvedimento avente carattere decisorio, sicché non e ricorribile per cassazioneâ?• (Cass. Sez. 6 â?? 1 n. 4497 â?? 18).

IV. â?? A fronte di questo numericamente più cospicuo orientamento, altre decisioni hanno reso il principio per cui â??Ã" ammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di rigetto del reclamo proposto nei confronti del provvedimento con cui il Tribunale, in composizione monocratica, abbia respinto lâ??istanza di omologazione del piano proposto dal consumatore nellâ??ambito della procedura di sovraindebitamento disciplinata dalla legge n. 3 del 2012, come integrata dalla legge n. 221 del 2012, in quanto provvedimento dotato del requisito della definitività â?? non essendo revocabile in dubbio che lo stesso sia â??non altrimenti impugnabileâ?• â?? e di quello della decisorietà â?• (Cass. Sez. 1 n. 4451 â?? 18, conf. Cass. Sez. 1 n. 10095 â?? 19, Cass. Sez. 1 n. 28013 â?? 22, Cass. Sez. 1 n. 22797 â?? 23).

V. \hat{a} ?? Occorre dire che le decisioni rappresentative di codesto ultimo indirizzo non sono catalogabili come difformi rispetto a quelle in precedenza menzionate, nelle quali si \tilde{A} " puntualizzato l \hat{a} ??iniziale asserto di contrariet \tilde{A} della Corte al ricorso straordinario.

Per deduzione dalle fattispecie \tilde{A} " da affermare che gli indirizzi sono tra loro conformi.

E lo sono in $ci\tilde{A}^2$: che ai fini del ricorso straordinario \tilde{A} ", in questa materia, necessario distinguere il caso del rigetto del reclamo sull\(\text{a}\)??omologazione dal caso del rigetto del reclamo contro i provvedimenti di mera inammissibilit\(\tilde{A}\) della proposta di accordo o del piano.

Al fondo \tilde{A} " infatti collocabile una pi \tilde{A}^1 moderna visione del concetto di \hat{a} ??decisoriet \tilde{A} \hat{a} ?•, via via affrancato dalla nozione identificativa originaria di attitudine al giudicato sostanziale.

VI. â?? Simile più moderna visione ha trovato assonanza in quanto le Sezioni Unite di questa Corte hanno detto a proposito degli accordi di ristrutturazione disciplinati dalla legge fallimentare.

Ã? stato convincentemente affermato che â??il decreto con il quale la Corte dâ??Appello, decidendo sul reclamo ai sensi dellâ??art. 183, comma 1, L. Fall., richiamato dallâ??art. 182-bis, comma 5, L. Fall., provvede, in senso positivo o negativo, in ordine allâ??omologazione dellâ??accordo di ristrutturazione dei debiti Ã" impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.â?• (Cass. Sez. U., n. 26989 â?? 16).

Si tratta di un provvedimento decisorio poiché emesso allâ??esito di un procedimento di natura contenziosa destinato a produrre il giudicato sullâ??omologazione (o non omologazione) dellâ??accordo, oltre che (naturalmente) definitivo in quanto non altrimenti impugnabile.

VII. \hat{a} ?? La stessa pi \tilde{A}^1 moderna visione ha trovato conferma nella successiva giurisprudenza delle medesime Sezioni Unite, allorch \tilde{A} © il concetto di decisoriet \tilde{A} \tilde{A} " stato evocato in correlazione col canone di compatibilit \tilde{A} costituzionale, stante la sempre pi \tilde{A}^1 estesa perimetrazione del processo contenzioso a rito camerale (Cass. Sez. U., n. 22048 \hat{a} ?? 23).

Come osservato dalle Sezioni Unite, la decisoriet \tilde{A} \tilde{A} " concetto tradizionalmente imperniato sulla idoneit \tilde{A} del provvedimento al giudicato in ordine alla situazione soggettiva coinvolta, quale che sia la forma del provvedimento stesso, purch \tilde{A} © codesto sia altres \tilde{A} ¬ definitivo, vale a dire insuscettibile di distinta impugnazione e non destinato a essere assorbito in un provvedimento ulteriore a sua volta impugnabile. Ma nei limiti in cui il provvedimento sia stabilmente destinato a incidere su diritti non pu \tilde{A} ² essere affrancato dalla garanzia costituzionale di cui all \tilde{a} ??art. 111 Cost. Sicch \tilde{A} © in definitiva il senso stesso della decisoriet \tilde{A} di un provvedimento va affinato in senso relativo, cos \tilde{A} ¬ da rendere la nozione coerente con le caratteristiche del modello processuale di volta in volta prescelto dal legislatore come modello di tutela dei diritti soggettivi.

La garanzia costituzionale di cui allâ??art. 111 Cost. mira a contrastare il pericolo di applicazioni non uniformi della legge con provvedimenti suscettibili di passare in giudicato, cioÃ" con provvedimenti tipici ed esclusivi della giurisdizione contenziosa, mediante i quali il giudice, per realizzare la volontà di legge nel caso concreto, riconosce o attribuisce un diritto soggettivo,

oggetto di contestazione, anche solo eventuale, nel contraddittorio delle parti.

Ciò conduce a ravvisare la caratteristica della decisorietà anche in distinte fattispecie non allineate al modello ordinario del processo, fino a indurre alla tesi che â??la decisorietÃ, dunque, consiste nellâ??attitudine del provvedimento del giudice non solo ad incidere su diritti soggettivi delle parti, ma ad incidervi con la particolare efficacia del giudicato (nel che risiede appunto la differenza tra il semplice â??incidereâ?• e il â??decidereâ?• (..) â??: il quale giudicato Ã" un â??effetto tipico della giurisdizione contenziosaâ?•. Ã? giurisdizione contenziosa non tanto quella che si realizza necessariamente nel processo ordinario o speciale di cognizione, quanto piuttosto quella â??che si esprime su una controversia, anche solo potenziale, fra parti contrapposte, chiamate (..) a confrontarsi in contraddittorio nel processoâ?• (v. Cass. Sez. U., n. 26989 â?? 16 e Cass. Sez. U., n. 27073 â?? 16, rispettivamente relative ai decreti conclusivi dei giudizi di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e della proposta di concordato preventivo).

Mentre, se il provvedimento al quale la fase procedimentale \tilde{A} " preordinata non costituisce espressione del potere-dovere del giudice di decidere controversie tra parti contrapposte, in cui ciascuna tende allâ??accertamento di un proprio diritto soggettivo nei confronti dellâ??altra, esso non pu \tilde{A}^2 avere contenuto sostanziale di sentenza, n \tilde{A} © carattere decisorio, finanche ove non sia suscettibile di alcuna forma di impugnazione.

In questi casi si Ã" dinanzi a provvedimenti ritenuti sempre in qualche misura revocabili.

VIII. â?? Allâ??interno del perimetro dâ??indagine che in questa sede rileva, deve essere â?? allora â?? mantenuta ferma la distinzione appena menzionata, $\cos \tilde{A} \neg$ da dare continuit \tilde{A} allâ??orientamento divenuto oggi del tutto prevalente.

Va affermato il principio secondo cui, in tema di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, se il provvedimento si arresta alla fase dellâ??inammissibilità della proposta non si ha decisione (nel senso appena detto) su diritti contrapposti, e dunque non si Ã" in presenza di un provvedimento avente il connotato di decisorietà necessario ai fini del ricorso straordinario di cui allâ??art. 111 Cost.; invece, se il provvedimento riguarda il reclamo sul diniego di omologazione, ovvero sullâ??avvenuta omologazione, allora la situazione muta radicalmente, perché quel provvedimento integra una decisione su diritti soggettivi contrapposti resa nel contraddittorio, e diviene come tale suscettibile di tendenziale stabilizzazione equipollente a un giudicato cd. allo stato degli atti.

IX. \hat{a} ?? Nella concreta fattispecie il provvedimento impugnato \tilde{A} " del primo tipo, perch \tilde{A} © il Tribunale si \tilde{A} " limitato a dichiarare inammissibile la domanda di accordo. Dunque, non \tilde{A} " connotabile in senso decisorio (oltre che definitivo). Per tale ragione il ricorso straordinario non \tilde{A} " ammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 7.000,00 EUR oltre le spese prenotate a debito. Ai sensi dellâ?? art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dA atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dellâ??ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 5 novembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 27 novembre 2024.

Campi meta

Massima:

In tema di crisi da sovraindebitamento, il decreto che dichiara inammissibile la domanda di accordo non $\tilde{A}^{"}$ impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, in quanto privo del ispedia.it requisito della decisoriet $ilde{A}$.

Supporto Alla Lettura:

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Il sovraindebitamento, tema introdotto con la L. 3/2012, Ã" definito come lo stato di crisi o di insolvenza del debitore che non \tilde{A} " pi \tilde{A} 1 in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Possono presentare istanza per la gestione delle crisi da sovraindebitamento:

- il consumatore;
- il professionista, artista, altri lavoratori autonomi;
- lâ??imprenditore minore;
- 1â??imprenditore agricolo;
- le start-up innovative.

Le procedure attivabili sono:

- ristrutturazione dei debiti del consumatore
- concordato minore
- liquidazione controllata dei beni
- esdebitazione del debitore incapiente
- procedure familiari

Il vantaggio per chi si avvale di queste procedure Ã" lâ??esdebitazione rispetto a tutti i crediti anteriori alla proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento, si puÃ² ottenere pertanto la liberazione di tutti i debiti pregressi.